



ANAP - AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI

Centro Studi Nazionale ANAP Codice Disciplinare

Il CENTRO STUDI NAZIONALE ha quale scopo la qualificazione, il miglioramento professionale e sociale dei suoi associati nei campi del diritto immobiliare e condominiale, la realizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e dei servizi sul territorio nazionale. Il CSN promuove e organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, convegni, corsi, conferenze, etc., senza alcuna finalità lucrativa.

L'appartenenza al CSN ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi rappresentativi.

Art 1. Responsabilità, infrazioni e sanzioni

I componenti del CSN :

- debbono usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.);
- non possono divulgare notizie attinenti all'attività del CSN

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due precedenti paragrafi può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Art. 2 Obblighi

I componenti del CSN si comportano in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione.

I componenti del CSN deve, per ogni e qualsivoglia decisione, interfacciarsi solo con il Direttore del CSN; le proposte verranno a Lui sottoposte e vagliate collegialmente.

In tale specifico contesto, i componenti del CSN devono in particolare:

- collaborare con diligenza;
- rispettare il segreto professionale;
- fornire tutte le informazioni necessarie affinché possa esserci uno sviluppo sinergico degli obiettivi che il CSN si è prefissato;
- adempiere all'incarico assegnato e mantenere nei rapporti interpersonali e con gli altri componenti una condotta uniformata a principi di correttezza;
- rispettare ed adempiere a tutti gli impegni che di volta in volta vengono affidati a



ANAP - AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI

-

ciascun componente , ivi compresa la partecipazione a riunioni pre-fissate con cadenza mensile

- comunicare a tutti i componenti del CSN (e solo a questi) eventuali impedimenti per impegni già assunti e/o per altri motivi di salute e familiari;

- astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari che possono coinvolgere il CSN , senza che vi sia l'adozione di una delibera da parte dello stesso CSN a riguardo.

Art. 3 Procedimento disciplinare

Le violazioni degli obblighi disciplinati possono dare luogo all'esclusione del componente del CSN su proposta del Direttore del CSN al Presidente ANAP il quale provvede a suo insindacabile giudizio.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza attuata, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione è determinata in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione ricoperta;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'associazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento assunto.

La recidiva nelle mancanze previste, già sanzionate nell'arco di un biennio, comporta una sanzione di maggiore gravità.

Al responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della sospensione dal servizio fino a dieci giorni si applica per:



ANAP - AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI

- negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni di servizio;
- insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
- ingiustificata assenza a più di due riunioni consecutive del CSN o ingiustificata assenza a più di un convegno CSN consecutivo;

Si ha esclusione dall'Associazione in caso di:

- recidiva plurima;
- reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'associazione di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi.